COMUNE SAN NICOLA DELL'ALT
Provincia di CROTONE

UFFICIO ELETTORALE

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
ART. 1 LEGGE 21 MARZO 1990, N° 53

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla G.U. n° 68 del 22 marzo 1990, è stato istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello;
Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, di essere iscritti nel predetto albo presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 1 della citata legge n° 53/90;
Rilevato che il Presidente della Corte d'Appello accorda la precedenza a coloro che abbiano manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di Presidente di seggio elettorale;

INVITA

gli elettori che abbiano interesse ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 31 ottobre c.a. presso questo comune.
Si precisa che l'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono indicarsi:

- data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570, ed all'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con il D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361*.
Per i modelli di domanda gli interessati possono collegarsi al sito istituzionale del Comune alla sezione modulistica o rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.
San Nicola dell'Alto 25-9-2018

IL SINDACO
Dott. Scarpelli Francesco

Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:
i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.